

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3175 del 21/06/2018
Oggetto	Variante non sostanziale alla concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 al Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.F. 80007190376) per derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l'impianto di Sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3311 del 21/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;

- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.) e la delega di cui alla nota prot. num. PGDG.2018.351 del 10/01/2018;

**PREMESSO CHE** con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 Il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze ha concesso al Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo di derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l’impianto di Sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE) per mod. 680 dal 16 maggio al 15 settembre e mod. 250 dal 16 settembre al 15 maggio per usi irrigui e di bonifica per una durata di 70 anni;

**DATO ATTO** che con domanda PGDG/2017/12048 del 10/11/2017, il Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, c.f. 80007190376, di seguito denominato Consorzio CER, ha richiesto la variante non sostanziale della concessione suindicata secondo le seguenti caratteristiche:

- 675 mod. ad uso irriguo e di bonifica e 5 mod. ad uso industriale dal 16 maggio al 15 settembre;
- 245 mod. ad uso irriguo e di bonifica al 16 settembre al 15 maggio e 5 mod. ad uso industriale dal 16 settembre al 15 maggio;

**ESAMINATA** l’istanza di variante presentata, da cui si evince che:

- nei periodi di scarsità di risorsa idrica e di peggioramento qualitativo delle acque del Fiume Reno, il Consorzio CER è obbligato a rifornire con acqua del Fiume Po vettoriata tramite il F. Lamone il potabilizzatore NIP1 di Romagne Acque, costringendo l’associato R.S.I. ad utilizzare acque di Po e non del Fiume Reno per il quale il CER dispone già di apposita concessione di tipo industriale;

- la presenza continua della risorsa idrica a servizio del polo industriale di Ravenna è indispensabile per assicurare alle aziende ivi insediate la distribuzione della risorsa idrica necessaria ai rispettivi cicli produttivi e la salvaguardia delle persone e dell'ambiente con il pronto Intervento nelle situazioni d'emergenza, divenendo quindi, imprescindibile per R.S.I. il prelievo d'acqua ad uso industriale dal F. Po nei periodi nei quali tale risorsa alimenta il potabilizzatore NIP1 di Romagna Acque;

**ACQUISITO:**

- con nota PGDG.2018.7781 del 25.05.2018 il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ai sensi del R.D.n. 1775/1933 indicando in merito alle modalità di regolazione della derivazione, di mantenere gli obblighi che già disciplinano la concessione stessa, nell'attesa della definizione da parte del Tavolo Tecnico per l'attuazione e l'aggiornamento del PBI delle portate di salvaguardia di riferimento del Fiume Po;

**VALUTATO:**

- che i quantitativi annuali richiesti ad uso industriale corrispondono ad volume prelevato pari ad 15.000.000 mc/a;
- che tali quantitativi sono compatibili con il disposto dell'art. 27 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018);
- di fissare la portata massima prelevabile ad uso industriale pari a 0,5 mc/s;
- che ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 21 del R.D. 1775/1933 la durata della concessione possa essere fissata nel termine indicato nel Decreto 26 luglio 1967 n.2310 del Ministero dei Lavori Pubblici con cui è stata assentita la concessione stessa;

**CONSIDERATO CHE:**

- le varianti proposte non determinano un aumento del prelievo della risorsa idrica o modifiche delle opere di derivazione e quindi l'istanza rientra nei casi previsti dall'art. 31 del RR. 41/2001 (variante non sostanziale) e che l'istanza presentata è conforme alle disposizioni ivi contenute;

**DATO ATTO CHE:**

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e irriguo/bonifica;
- il canone per l'anno 2018 per i quantitativi oggetto dell'istanza di variante è pari a € 109.744,25 così ripartito:
  - € 33.236,72 ad uso irriguo/bonifica per una portata massima di 67,5 mc/a, già determinato sulla base del disciplinare di concessione registrato a Ferrara il 28.10.1965 al n. 31753 con relativo assolvimento delle vigenti imposte di registro;
  - € 76.507,53 ad uso industriale per un volume massimo annuo di 15.000.000 mc/a;
- è stato redatto il disciplinare integrativo a quello originale da considerarsi parte integrante del presente atto, che è stato trasmesso per accettazione al richiedente e che il richiedente ha provveduto a restituire ad ARPAE firmato per accettazione in data 20.06.2018;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 10/11/2017, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato in data 28/03/2018, la somma pari a euro € 90.617,25, pari a quanto dovuto per l'anno 2018;
- ha versato in data 28/03/2018 quanto ancora dovuto per l'anno 2017 comprensivo dei relativi interessi legali per un importo di € 13.936,22 €;
- ha trasmesso in data 26/04/2018 la documentazione inerente la fideiussione stipulata per la somma pari a euro € 109.744,25 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

- è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che possano essere assentiti i quantitativi sopradescritti e per gli usi richiesti dal richiedente come variante non sostanziale alla concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze al Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo di derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l'impianto di sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE) con scadenza al 25.07.2037;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione

1. di assentire i seguenti quantitativi:

- portata massima pari a 67,5 mc/s ad uso irriguo e di bonifica dal 16 maggio al 15 settembre da considerarsi periodo estivo;
- portata pari a 24,5 mc/s ad uso irriguo e di bonifica al 16 settembre al 15 maggio da considerarsi periodo invernale;
- un volume annuale di 15.000.000 mc ed una portata massima di 0,5 mc/s ad uso industriale come variante non sostanziale alla concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze al Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.F. 80007190376) di derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l'impianto di Sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE) con scadenza al 25.07.2037;

2. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari a € 109.744,25 così ripartito:

- € 33.236,72 ad uso irriguo/bonifica per una portata massima di 67,5 mc/a;
- € 76.507,53 ad uso industriale per un volume massimo annuo di 15.000.000 mc/a;

3. di approvare il disciplinare integrativo allegato e parte integrante del presente atto;

4. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015

5. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

6. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

7. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione;
10. di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato alla Struttura scrivente;
11. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
DISCIPLINARE INTEGRATIVO**

a quello originale registrato a Ferrara in data 28.10.1965 ed inerente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze al Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.F. 80007190376) di derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l'impianto di Sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE).

**ARTICOLO 1**

**QUANTITÀ DEL PRELIEVO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

Le quantità già assentite con decreto 26.07.1967 n. 2310 sono modificate con le seguenti:

- portata massima pari a 67,5 mc/s ad uso irriguo e di bonifica dal 16 maggio al 15 settembre da considerarsi periodo estivo;
- portata massima pari a 24,5 mc/s ad uso irriguo e di bonifica al 16 settembre al 15 maggio da considerarsi periodo invernale;
- un volume annuale di 15.000.000 mc ed una portata massima di 0,5 mc/s ad uso industriale.

La durata della concessione viene confermata fino alla data di scadenza originale è cioè fino al 25.07.2037.

**ARTICOLO 2**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DERIVANTI DALLE PRESCRIZIONI INDICATE  
DALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO NEL PARERE ACQUISITO CON  
NOTA PGDG.2018.7781 DEL 25.05.2018.**

Il concessionario dovrà rispettare gli obblighi e le condizioni seguenti derivanti dalle prescrizioni

indicate dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nel parere acquisito con nota PGDG.2018.7781 del 25.05.2018, che con il presente atto si fanno proprie:

1. la derivazione deve mantenere le stesse prescrizioni indicate nella concessione originale relative alle modalità di regolazione, nell'attesa della definizione, da parte del Tavolo Tecnico per l'attuazione e l'aggiornamento del PBI, delle portate di salvaguardia di riferimento per l'asta del fiume Po;
2. la concessione in oggetto potrà essere rivista e ridefinita in relazione a quanto sarà indicato dal Tavolo Tecnico per l'attuazione e l'aggiornamento del PBI;
3. al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi;
4. siano attuati i regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui, così come previsto dal D.M. 31 luglio 2015 del ministero delle politiche agricole.

### **ARTICOLO 3**

#### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, il Consorzio è tenuto alla misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati tramite idonea strumentazione presso il punto di prelievo e presso i punti di rilascio. Il Consorzio è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. La tipologia di strumentazione è da scegliere in base a quanto indicato anche nella DGR 2254/2016. Il Consorzio è tenuto ad inviare per l'approvazione entro

60 giorni dalla data di rilascio della concessione una proposta inerente alla tipologia di strumentazione e modalità di misura al servizio regionale competente in materia di risorsa idrica, qualora non fosse già in possesso di tale approvazione.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
2. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 5**

##### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

## **ARTICOLO 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

## **ARTICOLO 8**

### **REGISTRAZIONE**

Il provvedimento che sarà adottato è soggetto a registrazione fiscale, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986. La registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione.

Il Concessionario dovrà inviare una copia dell'atto con gli estremi della registrazione alla Struttura concedente.

## **ARTICOLO 9**

### **ALTRI ASPETTI**

Gli aspetti non regolamentati nel presente disciplinare rimangono regolati, per quanto compatibile, dal disciplinare originale registrato a Ferrara in data 28.10.1965.

## **ARTICOLO 10**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto PEDERZOLI MASSIMILIANO in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO C.F. 80007190376,

presa visione in data 19/06/2018 del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

Dott. PEDERZOLI MASSIMILIANO

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**